

## LXXXIV.

## TORNATA DEL 12 MAGGIO 1910

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Discorso del Presidente in commemorazione del senatore Masdea (pag. 2393) — Si associano i senatori Reynaudi (pag. 2394) e Del Carretto (pag. 2395); e, a nome del Governo, il ministro della marina (pag. 2394) — In memoria dell'onor. Pompili parlano il senatore Faina E. (pag. 2395) e il ministro guardasigilli (pag. 2396) — Nomina di Commissione (pag. 2396) — votazione a scrutinio segreto (pag. 2396) — Presentazione di una relazione (pag. 2396) — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: «Provvedimenti sulle decime agrigentine» (N. 12) — Sull'art. 1° parla il senatore Finali (pag. 2397) e il ministro guardasigilli (pag. 2397) — Sull'art. 2 parlano il relatore senatore Tiepolo (pag. 2398) e il ministro guardasigilli, il quale propone una modificazione nel testo dell'articolo (pag. 2397-98) — L'art. 2, con la detta modificazione, è approvato (pag. 2399) — Senza osservazioni si approvano gli articoli da 3 a 10 (pag. 2399) — Parlano sull'art. 11 il senatore Finali (pag. 2400-401), il relatore senatore Tiepolo (pag. 2400) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 2400-401) — Sono approvati l'art. 11 e l'art. 12, ultimo senza osservazioni (pag. 2401) — Chiusura di votazione (pag. 2401) — Osservazioni dei senatori U. Levi pag. 2401, Cefaly (pag. 2402), Torlonia (pag. 2402) e Cavalli (pag. 2403) sull'ordine del giorno; risposta del ministro delle finanze (pag. 2402-403) — Il Senato approva la sospensiva della discussione dei disegni di legge per le tombole iscritti all'ordine del giorno (pag. 2403) — Per lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canecaro (pag. 2404) — Dopo osservazioni del Presidente del Consiglio, si rinvia la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Conti: «Assicurazione obbligatoria della terra per gl' infortuni dei contadini sul lavoro» (pag. 2404) — Risultato di votazione (pag. 2404).*

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Commemorazione del senatore Masdea.**

● PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

Un nuovo dolore oggi inaspettatamente ci funesta: non è ancora chiusa una tomba, che

un'altra se ne apre al nostro pianto. Edoardo Masdea, che sedeva ieri qui fra noi, è oggi cadavere. Doveva essere questa mane a corteo funebre con il cuore del Senato, sorpreso da morte, sono anche per lui le esequie.

Quest'altro illustre il Senato perde, appena accolto fra i suoi; la perdita è somma per la marina militare; nella quale il Masdea era il rinomato tenente generale del Genio navale, uno dei più insigni ingegneri; il celebrato autore dei piani di molte delle migliori navi, ultimamente di quelle grandi quattro in costruzione; ai cui talenti è riconosciuto di avere contribuito nell'ultimo ventennio a rendere

stimata la nostra marina da guerra in tutto il mondo per il tipo delle sue navi da battaglia.

Notabile che nella famiglia Masdea si vide scendere per li rami la severità della vita, l'amore delle scienze esatte, l'ingegno nautico, la vocazione a servirvi. Edoardo, nato in Napoli il 23 luglio 1849, da allievo di quella scuola di marina, entrato ai gradi, li salì rapidamente per valore, essendo in ciascun d'essi sempre il più giovane, fino ad occupare il più alto posto, del quale tanto degno era, e nel quale raccolse onori e la medaglia d'oro di quarant'anni di servizio in una età, che prometteva un decennio ancora di questo prezioso servizio prima del collocamento a riposo per legge.

Nobile carattere, scrupoloso osservatore del dovere, pretendente pari la diligenza dai dipendenti; rigoroso, ma giusto, amabilissimo delle maniere.

La sua nomina a senatore del 26 gennaio destò plauso come di premio degli eminenti servizi suoi di quarantacinque anni nella marina. Il Senato lo accolse pregiandosene. Aveva il senatore Masdea preso ad essere assiduo, e ce ne aspettavamo grande aiuto di cognizioni e di esperienza nelle materie specialmente di suo possesso; ma troppo presto ce lo ha rapito il destino. Breve è stato l'acquisto, ed è amaro il nostro lamento. Anche questo nostro estinto sarà seguito dal nostro affetto nel sepolcro. (*Approvazioni*).

REYNAUDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

REYNAUDI. Mi associo alle egregie e commoventi parole del nostro illustre Presidente, e col cuore affranto e l'animo turbato permetteteci, onorevoli colleghi, ch'io porti in mezzo a voi a nome anche dei camerati che siedono in quest'Aula, l'espressione di dolore della famiglia marinara, gravemente colpita dalla crudele improvvisa morte del generale Eduardo Masdea.

Io sento che colla Regia Marina ne piange l'irreparabile perdita l'intero Paese, privato di colui che fu sì gran parte nella creazione delle nostre moderne potenti unità navali.

Compagno ed amico da oltre 40 anni del caro Masdea, ammiratore costante delle sue doti elettissime di mente, di cuore e di carattere,

io vorrei, ma non posso, nè saprei degnamente dire della geniale, feconda opera sua e delle sue alte benemerenze.

Mi limito a rilevare come egli sia stato il degno successore del grande Benedetto Brin, il quale, ben giudicando delle particolari attitudini; dell'amore del Masdea ai severi studi dell'ingegneria navale, lo volle presso di lui a suo collaboratore prediletto. Alieno dal far parlare di sè, modesto, forte lavoratore, d'indole mite, potrei dire che le sue caratteristiche personali erano il genio e la bontà.

A lui vada il mesto, affettuoso nostro saluto e possa l'alto, indimenticabile ricordo del suo valore, segnare la via ai chiamati a rafforzare la nostra potenza sul mare. (*Bravo, benissimo, vive approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Dopo le nobili parole di compianto pronunciate dall'illustre nostro Presidente e dal nostro collega ammiraglio Reynaudi, permettetemi che io completi le benemerenze dell'uomo che la marina ed il Paese hanno perduto e che io ebbi occasione di conoscere ed apprezzare. Sarebbe troppo lungo passare in rassegna tutta l'opera navale del Masdea, cominciata a fianco del Brin, di cui fu prezioso collaboratore nello studio dei progetti dell'*Italia* della *Lepanto* e delle navi tipo *Re Umberto*. La serie dei suoi progetti si iniziò col tipo *Lombardia*, nel 1887, e proseguì coi tipi *Carlo Alberto* e *Garibaldi*. Tanto fu apprezzato quest'ultimo tipo d'incrociatore che, oltre alle nostre navi, altre sette ne furono costruite nei cantieri nazionali per marine estere, e fra queste il *Nisshin* e il *Kashuga*, che sostennero brillantemente il fuoco a Tsushima. Il *S. Giorgio* e il *S. Marco* furono anche progetti del Masdea, e questi è stato pure l'autore dei disegni delle nuove grandi corazzate.

Mentre era in costruzione la *Dante Alighieri* promise al ministro Mirabello di concretare in tre mesi soltanto i piani delle tre nuove unità più potenti, tipo *Giulio Cesare*, e mantenne l'impegno, consegnando i disegni il 2 settembre dello scorso anno.

Quanto sforzo concentrato in quei tre mesi di pertinace lavoro!

Quelli che l'hanno seguito da vicino, sanno che la mente di Edoardo Masdea non un istante solo si allontanava dal meditare le grandi questioni tecniche che giorno per giorno gli toccava risolvere, e come tutto ciò che veniva da lui avesse sempre l'impronta d'ingegno acuto ed equilibrato. Egli presentì, e lo manifestò in una lettera al Mirabello, che il progetto delle navi tipo *Giulio Cesare* sarebbe stato il suggello della sua opera; pur tuttavia continuò sempre, fino a ieri, a dedicare tutto il suo ingegno e la sua energia allo altissimo ufficio di presidente del Comitato per lo studio dei progetti delle navi ed a partecipare con alacrità ai lavori del Senato. Ed è vivo ancora tra voi il ricordo delle parole di rimpianto da lui pronunciate in quest'Aula commemorando l'ammiraglio Mirabello, del quale fu validissimo cooperatore nel vigoroso impulso dato alla costruzione del naviglio.

Alla memoria dell'illustre ingegnere, onore e vanto del Corpo del Genio navale e della nostra marina, in nome del Governo e dell'armata, io mando un reverente ed affettuoso saluto. (*Bravo, vivissime approvazioni*).

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Onorevoli colleghi! Vogliate concedermi di aggiungere una mia modesta parola di rimpianto a quelle già pronunciate, in modo così solenne e degno, in memoria del generale Masdea, dal nostro illustre Presidente, dall'ammiraglio Reynaudi e dall'onorevole ministro della marina. Vogliate consentirlo a me, che ebbi l'onore di averlo a capo del Corpo a cui appartenni ed appartengo, a me che ho avuto agio di valutarne le rare virtù di mente e di cuore, e la forza degli studi e della volontà, che ha sempre guidato quest'uomo, veramente insigne, nella sua rapida carriera, carriera degna del suo valore, per la conquista dei trionfi di quel Corpo del Genio navale, di cui fu degnissimo capo.

Er questa è ora di vero lutto per la marina italiana, perchè la marina perde un uomo che aveva saputo, serbandosi altissime le tradizioni di questo Corpo, innalzarlo sempre più nel campo delle benemerienze verso la patria; oggi la marina perde il capo insigne del Genio navale, che ha saputo farci conquistare il posto che teniamo fra le marine e mercè l'affermazione

scientifico-militare delle nostre navi sul mare.

In quest'ora di vero dolore, che colpisce anche la città che ho l'onore di rappresentare e che lo aveva fra i suoi più amati concittadini, sia a me concesso di portare una parola di mesto e deferente saluto alla memoria del collega insigne e dell'amico carissimo, che oggi l'Italia ha perduto. (*Vivissime approvazioni*).

FAINA EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA EUGENIO. Assente ieri per ragioni di pubblico ufficio, non potei chiedere la parola per commemorare un collega dell'altro ramo del Parlamento, la cui morte, per il valore dell'uomo e per il modo in cui è avvenuta, destò in tutto il paese un senso di profonda commiserazione.

Sia lecito a me, che fui di Guido Pompili compagno di studi e collega nella rappresentanza politica del primo collegio di Perugia, dir brevemente di lui, anche in quest'Aula, dove era meno conosciuto.

Appassionato della vita pubblica, non appena compiuti i corsi universitari, si ritirò nella quiete della casa paterna, sul lago Trasimeno, per compiere la sua educazione politica nella meditazione e nello studio dei problemi sociali.

Schivo d'ogni volgarità, non cercò di prepararsi il collegio, nè di cattivarsi le simpatie degli elettori con le facili lusinghe della parola, ma volle meritarse i suffragi con opera grandiosa di pubblico interesse.

La bonifica delle sponde del lago Trasimeno, contrastata vivamente da interessi privati, perchè da lui voluta e fortemente voluta, fu felicemente compiuta. Essa sta ad attestare, monumento solenne, della energia e del sapere di Guido Pompili.

Di carattere rigido, di temperamento combattivo, non ebbe largo consenso di superficiali amicizie.

In età matura sentì il bisogno di un conforto, di un appoggio ed ebbe la rara ventura di trovarlo quale non avrebbe mai potuto immaginare, neppure nei sogni dell'accesa fantasia. Una donna di raro ingegno, di alti sensi, di animo elettiissimo, Vittoria Aganoor, lo comprese e, amata, lo riamò; e fu quel raro unico amore che li tenne congiunti nella vita e nella morte. Egli aveva concentrato in lei tutti i suoi

affetti. I successi letterari di lei erano il suo orgoglio.

Ella lo ricambiava di affetto vivissimo, gli spianava la via nel difficile, e spesso difficilissimo, cammino della vita politica.

Vittoria Aganoor costituiva tutto il mondo intimo di Guido Pompili: sparita la sua compagna, non trovò in sé la forza di lottare per il trionfo dell'ideale, e cadde!

Ebbe torto, ma solo chi non ha provato mai nella vita un momento di debolezza, chi non ha sentito mai lo sconforto nel giorno del dolore scagli la prima pietra.

Io mando alla memoria dell'amico e della sua diletta compagna un ultimo mesto saluto e invito voi, onorandi colleghi, a voler inviare ai congiunti e alla città di Perugia le condoglianze del Senato del Regno. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato certamente si unirà al senatore Eugenio Faina nel senso di pietà per il tragico caso dell'onorevole Pompili, e nel rendere onore alla sua memoria. (*Approvazioni*).

Non facendosi osservazioni, si intende approvata la proposta del senatore Faina.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli Senatori. Il Governo, che ieri dava il suo tributo di dolore alla memoria di Guido Pompili, si associa oggi con tutta l'anima all'affettuosa commemorazione che di lui ha fatto il senatore Eugenio Faina.

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il sorteggio ha designato a far parte della Commissione che, in unione della Presidenza, rappresenterà il Senato ai funerali del compianto senatore Masdea i senatori: Malaspina, Bodio, Mortara, Reynaudi, Fiocca, Inghilleri, De Riseis.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di una relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per la IX esposizione internazionale d'arte della città di Venezia nel 1910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sulle decime agrigentine » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sulle decime agrigentine ».

Ieri fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione pervenute al Demanio o all'Amministrazione del Fondo per il culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati, sia conservati che soppressi, della chiesa cattedrale di Girgenti, e quelle tuttora comprese nelle temporalità della detta mensa e dei canonicati conservati della chiesa medesima, sono regolate dalla presente legge, ancorchè si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo.

Le annualità arretrate e le rate di affrancazione delle dette prestazioni, non ancora pagate, comprese quelle a cui possa aver diritto l'economato dei benefici vacanti di Sicilia, sono condonate.

Tutte le partite prenotate a debito, sia per spese, sia per qualunque altro motivo, nelle procedure e nei giudizi seguiti finora, e quelle relative a tutti gli altri crediti amministrativi, di cui non sia stata eseguita la riscossione, saranno cancellate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo primo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Ieri feci alcune osservazioni intorno a questo progetto di legge, e dissi che avrei votato l'articolo primo e mi sarei fermato lì. Ma considerato bene l'articolo; e visto che invece di contenere (come sarebbe a mio avviso più conveniente e conforme alle disposizioni in casi simili adottate nella nostra legislazione), la dichiarazione, che dicesse: *le decime agrigentine sono abolite*; si dice che saranno regolate secondo gli articoli della presente legge. Siccome non intendo approvare gli altri articoli, così non posso approvare neanche l'articolo primo.

Avverto però, quasi riassumendo le mie osservazioni che l'effetto pratico, vero, positivo di questa legge sarà questo solo: d'ingombrare i nostri uffici ipotecari di una serie numerosissima di nuove inutili iscrizioni; di creare un debito del Fondo per il culto verso i canonici di Girgenti, che saranno ben solleciti di riscuoterlo, di 15,000 lire all'anno, mentre il Fondo per il culto non piglierà nulla su quei crediti per i quali avrà acceso migliaia di iscrizioni ipotecarie.

Si sa bene, e ne hanno fatto lunga esperienza l'Amministrazione del Demanio e quella del Fondo per il culto, che iscrizioni ipotecarie per poche lire e anche per pochi centesimi resteranno lettera morta nei libri dell'Amministrazione; e non faremo che caricare il Fondo per il culto di un onere nuovo con disposizione nuova legislativa, che si sovrappone a un documento apocrifo, verso alcuni canonici di Girgenti.

Non mi occorre di dire altro, ed in seguito a queste considerazioni, è evidente quale debba essere il mio voto.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Volevo fare osservare all'onorevole. Finali che la legge provvede in sostanza a rendere agevole anche la riscossione delle piccole partite, perchè ne affida sì l'iniziativa all'Amministrazione del Fondo per il culto, che diventa direi quasi direttaria di questo credito, ma l'Amministrazione del Fondo per il culto è per la esigenza, autorizzata a valersi dei ricevitori del registro locali, la qual cosa renderà agevole la riscossione di queste piccole partite. Per ciò che riguarda le iscrizioni ipotecarie, spiegai già ieri che questa è una procedura che si eseguirà d'ufficio dalle locali Intendenze di finanza. E ad ogni modo, per quanto impacciante siano le iscrizioni delle ipoteche da assumersi, bisogna aver riguardo anche all'altro lato della situazione in cui la legge pone i decimati, mercè la contemporanea cancellazione di 17,000 iscrizioni. La cosa produrrà qualche disagio, ma è il meno male che la legge poteva fare in mezzo a tutte queste difficoltà. Io credo perciò che debba rimanere fermo, così com'è, l'articolo 1 della legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le dette prestazioni graveranno sui fondi rustici situati nel territorio decumano, salvo le esenzioni e le esclusioni di cui agli articoli seguenti, e saranno corrisposte all'Amministrazione del Fondo per il culto nell'annua complessiva somma di lire 18,000.

Tale somma sarà ripartita tra'fondi proporzionalmente alla rispettiva prestazione risultante dallo stato di esazione o di possesso all'epoca della promulgazione della presente legge.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non mi pare che possa lasciarsi la parola «decumano» in principio di quest'articolo. Tale parola si trova, è vero, scritta in tutti gli atti che hanno preceduto la legge, ma

che abbia veramente un senso giuridico e che veramente indichi il gravame della *decima* non può dirsi. Quindi sarebbe forse meglio, se l'Ufficio centrale convenisse, di sostituire alle parole « territorio decumano » le altre « territorio sottoposto a decima ».

TIEPOLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO. L'Ufficio centrale accetta molto volentieri questa correzione.

Debbo poi informare il Senato di una petizione pervenuta dal Consiglio provinciale di Girgenti in queste ultime settimane, della quale in conseguenza la relazione dell'Ufficio centrale non ha potuto tener conto. Questa petizione pare che in massima approvi la legge. Essa vorrebbe però che il peso della nuova prestazione decimale non gravasse sui fondi e sui loro proprietari, (*mormori*) ma invece fosse, pur nella misura delle 15 o 18 mila lire, prelevato dal terzo pensionabile. Non occorre che io ricordi al Senato in che consista il terzo pensionabile, il quale è quella terza parte dei redditi dei beni degli enti ecclesiastici soggetti a Regio patronato nelle provincie napoletane e siciliane, che vien riservata alla libera disposizione della Corona.

Per dire la verità: è una contraddizione in termini acconsentire alla sussistenza delle decime e volerne contemporaneamente esonerati i fondi che ne sarebbero soggetti. Ma, a prescindere da ciò, io non credo che il terzo pensionabile possa legalmente prestarsi a subire la prelevazione desiderata dal Consiglio provinciale di Girgenti.

Il terzo pensionabile riconosciuto tuttavia sussistente nella nostra legislazione viene considerato come una prerogativa del Sovrano, il quale, per una consuetudine lodevolissima, non lo percepisce a proprio beneficio, ma lo dispensa e distribuisce a beneficio di enti anche ecclesiastici, ma soprattutto civili, a beneficio anche di comuni, in sussidio di Opere pie e di opere civili. Ma la disponibilità di questa parte di reddito degli enti soggetti a Regio patronato, che viene riservata al Sovrano, per corrispondere al suo carattere, dev'essere lasciata pienamente libera al Sovrano stesso. Ora, secondo l'Ufficio centrale, sarebbe un offendere la prerogativa del Sovrano, se questa libertà venisse vincolata con una legge, nel senso che

la distribuzione del terzo pensionabile fosse, obbligatoriamente per il Sovrano, destinata allo scopo determinato di costituire pensioni ai canonici di Girgenti od a qualsiasi altro scopo determinato in via obbligatoria.

Queste considerazioni mi sono creduto in dovere di esporre al Senato, affinché questa petizione, la quale, se fosse arrivata in tempo, sarebbe stata sicurissimamente esaminata dall'Ufficio centrale, anche per il riguardo dovuto al collegio cospicuo da cui parte, non passi ignorata ed inosservata dall'alto Consesso. (*Approvazioni*).

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo si associa interamente alle cose dette dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

Io avevo letto (perchè anche io l'ho ricevuta all'ultimo momento) la petizione del Consiglio provinciale di Girgenti, e mi sono meravigliato, come mentre esso riconosce il carattere patrimoniale e dominicale delle decime, e quindi attribuisce ad esse un vero e proprio carattere di debito dei decimati, pretende che una legge dica che queste decime sieno pagate non da coloro che le devono, ma con una prelevazione sul terzo pensionabile, su quel fondo cioè di cui il Sovrano dispone per scopi di beneficenza, e per generosi aiuti ad opere di pubblico interesse. E con che ragione potrebbe sanzionarsi una disposizione come questa? Per queste ragioni io credo che non possa accogliersi la proposta del Consiglio provinciale di Girgenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'articolo secondo con la modificazione proposta dal ministro guardasigilli:

#### Art. 2.

Le dette prestazioni graveranno sui fondi rustici situati nel territorio sottoposto alla decima, salvo le esenzioni e le esclusioni di cui agli articoli seguenti e saranno corrisposte all'Amministrazione del Fondo per il culto nell'annua complessiva somma di lire 18,000.

Tale somma sarà ripartita tra' fondi proporzionalmente alla rispettiva prestazione risultante dallo stato di esazione o di possesso all'epoca della promulgazione della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Non sono soggette al riparto le quote individuali gravate di prestazione decimale non superiori ad annue lire 5, tenuto conto però di tutte le partite a carico di ogni singolo debitore, pei fondi situati nella stessa provincia.

(Approvato).

Art. 4.

Sono esclusi dal riparto i fondi o le parti di essi la cui libertà dal peso delle prestazioni sopra indicate è stata riconosciuta per sentenza passata in giudicato; quelli che ne sono stati liberati per affrancazione, e quelli che furono alienati da qualcuno degli enti di cui all'art. 1 senza il peso delle prestazioni stesse.

(Approvato).

Art. 5.

Gl'intendenti di finanza delle provincie in cui trovansi i fondi gravati, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, formeranno gli elenchi dei debitori, preve le esenzioni e le esclusioni stabilite negli articoli precedenti, e determineranno d'accordo la misura del riparto.

Tali elenchi saranno pubblicati negli uffici di Registro della rispettiva circoscrizione.

Ciascuno degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi potrà reclamare contro la propria iscrizione in essi, per errore di fatto o per violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, con ricorso diretto alla Giunta provinciale amministrativa di Girgenti.

La Giunta, in base ai documenti prodotti, decide sui reclami, stabilisce la misura definitiva del riparto fra tutti i debitori e forma i ruoli.

(Approvato).

Art. 6.

I ruoli definitivi saranno resi esecutori dai prefetti delle provincie in cui si trovano i fondi gravati e contro di essi non è ammesso alcun gravame.

Gl'intendenti di finanza faranno procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie che siano state precedentemente eseguite a garanzia delle prestazioni decimali e degli altri crediti di cui nel primo articolo e nello stesso tempo faranno inscrivere le ipoteche legali a garanzia delle decime accertate in esecuzione della presente legge. Le nuove ipoteche legali prenderanno rispettivamente il posto e il grado di quelle da cancellarsi.

(Approvato).

Art. 7.

La riscossione è affidata ai ricevitori del registro del luogo dove si trovano i fondi, e sarà eseguita colle norme dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

(Approvato).

Art. 8.

Le prestazioni decimali sono redimibili; ed è in facoltà dei debitori di pagare il prezzo di affranco delle loro quote in rate annue uguali non maggiori di sei, cogli interessi del 4 per cento, sotto le condizioni stabilite agli articoli 4 e 5 della legge 29 giugno 1893, n. 347.

(Approvato).

Art. 9.

Non ostante il trasferimento a qualunque titolo dei predi gravati, le azioni relative alla quota dovuta da ciascuno di essi, saranno validamente esercitate contro colui che figura iscritto nell'elenco dei debitori, sino a tanto che la parte interessata non denunci al ricevitore del registro incaricato della riscossione, l'avvenuto trasferimento.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti e le operazioni occorrenti in esecuzione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a distribuire tra i canonicati della cattedrale di Girgenti annui asse-

gni per l'ammontare complessivo di lire 15,000 a carico della Direzione generale del Fondo per il culto.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando all'onor. relatore se l'Ufficio centrale ha modificato la cifra di 18,000 lire in quella di 15,000.

TIEPOLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO. L'Ufficio centrale ha modificato la cifra portandola a 15,000. S' intende però che il Fondo per il culto deve percepire 18,000 lire; di queste 15,000 vengono distribuite in assegni ai canonici, le altre restano al Fondo per il culto.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Allora siamo d'accordo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Essendo io contrario alla legge nel suo concetto fondamentale, non ho alcuno stimolo a migliorarla. Però, siccome, malgrado la mia opposizione, non è improbabile, anzi è molto probabile, che il progetto di legge sia approvato, credo di adempiere ad un mio dovere di senatore cercando di migliorare questo articolo undecimo in relazione a considerazioni che feci ieri, considerazioni le quali furono le meno fortunate nel ricevere risposta dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro.

Io diceva: noi ammettiamo il principio che sia dovuto un corrispettivo per queste decime ai canonici e determiniamo questo corrispettivo nella somma di lire 15,000; ma, badate, essi ne domandano già molto di più, ed anzi nell'ultima petizione cercano mostrare di avere un diritto di almeno 62,000 lire. Quando avremo riconosciuto il principio che sia dovuto un corrispettivo a compenso, non abbiamo pregiudicata la questione del quantitativo? Ammesso il principio, il *quantum* sarebbe determinato dai tribunali.

Per ovviare a questo principio non sarebbe bene di mettere qui una frase, la quale impedisse le non improbabili maggiori pretese dei nove canonici della cattedrale di Girgenti; non

si potrebbe dire che questa somma di 15,000 lire sarà a tacitazione di ogni pretesa di questi canonici?

Io credo che in questo modo si migliori la dizione, si elimini un pericolo; e si segua il concetto del nostro Ufficio centrale, il quale non vuole esporre il Fondo per il culto ad un onere maggiore di quello che risulta dal progetto di legge.

Se l'Ufficio centrale accetta questo suggerimento sarò ben contento, quanto meno, spero che farà delle dichiarazioni che rimuovano dall'animo mio ogni ragione di dubbio.

TIEPOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO, *relatore*. Io sarei lietissimo di poter rispondere fin d'ora al senatore Finali che accetto l'emendamento, che egli vorrebbe proporre, e con me, credo, che sarebbe lietissimo l'Ufficio centrale. Ma le di lui preoccupazioni, a proposito di maggiori pretese di compensi che i canonici del capitolo di Girgenti potessero accampare in confronto delle disposizioni tassative di quest'articolo, partono evidentemente da un concetto che è diametralmente opposto a quello che informa il disegno di legge.

Il senatore Finali, forse trascinato dalla parola « transazione » che fu usata, e dalla veste di « componimento transattivo » che è stata data a questo progetto di legge nella relazione ministeriale (carattere transattivo che io nella relazione dell'Ufficio centrale mi sono studiato di confutare e chiarire), il senatore Finali teme che i canonici possano non accontentarsi della somma di 15 mila lire che si stabilisce dovere essere distribuita in pensioni a loro favore e, considerandola appunto come un corrispettivo di transazione sul diritto di decima, possano accampare in giudizio pretese.

Questo concetto da cui parte il senatore Finali non è assolutamente quello del disegno di legge. Qui non si tratta che lo Stato intenda di fare con privati, sieno essi i canonici creditori della decima o i proprietari reddenti, una transazione. Qui si tratta dello esercizio vero e proprio, da parte dello Stato, di un diritto essenzialmente statale. Il legislatore riconosce il diritto privato dei canonici, ma lo regola e limita in modo obbligatorio imprescin-

dibile in virtù di quel medesimo impero per cui riconosce il diritto e lo attribuisce.

Se questo è il carattere di questa legge, non è da temere in modo alcuno che né i canonici da una parte, né i reddenti la decima dall'altra, possano avere azione in giudizio per domandare qualche cosa di più di quello che in questa legge viene agli uni ed agli altri assegnato; qualche cosa di più dei diritti che in questa legge vengono agli uni ed agli altri attribuiti.

Non parli adunque il senatore Finali di compenso, di corrispettivo che si voglia attribuire ai canonici: non ne parli e non ne tema.

Non si tratta di dare un corrispettivo, come sarebbe appunto quello che venisse stabilito in una transazione (se transazione si facesse): si tratta di determinare per legge in modo preciso, fino all'ultimo centesimo, i limiti del diritto che i canonici verranno ad avere; limiti e somme che, nella cifra determinata dalla legge, restano assolutamente insuperabili.

Io credo che queste considerazioni debbano tranquillare il senatore Finali, perché sono considerazioni le quali derivano da una determinazione precisa del carattere vero che deve avere la legge. Io non concepisco insomma che lo Stato, a proposito di un diritto, possa fare una legge la quale rappresenti una transazione accettabile o non accettabile dai privati, per modo che contro la legge essi possano insorgere in giudizio, per domandare qualche cosa di più o di diverso da quello che la legge assegna. Perciò l'Ufficio centrale non crede di potere accettare l'emendamento proposto dal senatore Finali; che è bensì ispirato ad oculata prudenza, come savio è tutto quello che egli pensa e propone, ma andrebbe contro ai principii fondamentali di questa legge, e forse anche contro al diritto pubblico italiano.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io aderisco intieramente alle spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale.

Mi pare che proprio sarebbe adombrare il carattere vero ed autentico della legge, quando si facesse l'aggiunta proposta dall'onor. senatore Finali. Quindi lo prego a non insistere nel suo emendamento, ed a lasciare che l'articolo sia approvato come è stato letto.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io aveva proposto l'emendamento, non come proposta assoluta, ma subordinata al parere dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale.

Mi dispiace di non poter partecipare alla loro sicurezza intorno all'avvenire; ma siccome il migliorar i progetti di legge è più ufficio di quelli che li appoggiano, che di quelli che li oppugnano, non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendo proposto alcun emendamento, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno abbiamo dei disegni di legge per concessioni di tombole.

Il Senato ricorderà che vi fu una deliberazione sospensiva in materia di tombole.

LEVI. U. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI U. Memore della discussione che ebbe luogo il 17 marzo e che venne seguita da una manifestazione di voto chiarissima, doveva meravigliarmi, come altri colleghi si sono meravigliati di vedere ricomparire all'ordine del giorno una sequela di disegni di legge per tombole.

Senza entrare nel merito della questione, domanderei su questo fatto una spiegazione. Durante la discussione che ebbe luogo, alla quale presero parte gli onorevoli Tittoni, Malvezzi, Cavalli, Tassi e Buonamici, si manifestarono tre tendenze; la prima era di votare uno di questi disegni di legge soltanto; l'altra era di una sospensiva per rivedere tutti i disegni di legge; la terza, la più radicale, si riassumeva nella proposta fatta dall'onor. Tittoni, ed approvata dal Senato, di rimandare senza ritorno i disegni di legge, perchè più non apparissero all'ordine del giorno.

Credo quindi che sia logico di chiedere in proposito una spiegazione.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge si sono posti all'ordine del giorno per necessità di regolamento, ma io mi proponevo, peraltro, di non metterli in discussione senza prima aver pregato il ministro delle finanze di dichiarare quando avesse potuto dare le spiegazioni, in attesa delle quali si erano sospesi altri disegni di legge consimili.

Ora, essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, lo pregherei di voler dire qualche cosa in proposito.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Io non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole collega Levi.

La sospensiva, di cui ha parlato l'onor. Levi, presentata dal collega Tittoni e votata dal Senato nello scorso mese di marzo, colpiva non soltanto i disegni di legge riguardanti quattro tombole, che avevamo allora all'ordine del giorno, ma investiva anche la tombola che abbiamo all'ordine del giorno oggi e tutte quelle altre simili, che potranno presentarsi in appresso, infino a quando l'onorevole ministro non avrà dimostrato al Senato, che le tombole da discutere e votare saranno sorteggiate nel decennio.

Stando così le cose, è evidente che di tombole il Senato non debba più occuparsene infino a quando il Governo non avrà fatto la dimostrazione suddetta; ed in questa condizione di cose noi aspettiamo la parola dell'onorevole ministro e facciamo appello a lui stesso e al Presidente del Senato, perchè di questi disegni di legge non ne vengano più all'ordine del giorno del Senato.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Convengo perfettamente che la materia delle tombole deve essere in qualche modo regolata, perchè non risponde, nè alla serietà, nè alla dignità e al prestigio del Parlamento il continuare in questo sistema che non porta ad una pratica risoluzione, mentre favorisce delle illusioni le quali non possono portare ad un concreto risultato, dando lo spettacolo deplorabile di leggi che si trascinano per un tempo indeterminato.

Devono poi convenire che per il breve tempo da che io presiedo al Ministero delle finanze non mi è stato ancora possibile vedere quali provvedimenti possano essere utili e necessari.

In questo stato di cose io vorrei muovere al Senato una sommessa preghiera: di consentire che queste discussioni siano rinviate per essere riprese nel momento in cui io possa presentare all'approvazione del Senato stesso un progetto di legge che disciplini questa materia riguardo soprattutto alla procedura: di modo che quando il Senato sarà chiamato a dare il suo giudizio riguardo a queste tombole, abbia già avuto visione dei provvedimenti che sarò per proporre al riguardo. Quindi la preghiera che faccio è questa: che il Senato voglia sospendere la discussione su queste tombole fino a che non sia presentato un progetto di legge che disciplinerà questa materia.

TORLONIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORLONIA. Vorrei aggiungere una parola per rivolgere preghiera al Governo che in occasione della presentazione del progetto di legge, di cui si discute, lo completasse anche con le notizie, che possono risultare; degli utili netti accertati, in seguito alle tombole fin qui autorizzate, per l'erezione di moltissimi ospedali ed altre opere di beneficenza. Poichè non vorrei che, dimentichi del benefico fine, cui mirano queste concessioni, ci lasciassimo trascinare da un certo sentimentalismo morale, per l'incitamento al giuoco ch'esse possono produrre nel nostro Paese, dove vige il lotto di Stato. Ma i risultati dovrebbero indurci ad approvarle perchè queste tombole, pel concorso spontaneo d'ogni classe, hanno recato a molti enti notevoli aiuti; sono venute, ad esempio,

all'ospedale di Livorno 300,000 lire, 150,000 lire all'ospedale di Camerino ed altre forti somme sempre a pro' della pubblica beneficenza, senza che si sia fatto male a nessun contribuente, a nessuno di noi e nemmeno alla dignità del Paese. Perciò desidererei che l'onorevole ministro, nel dimostrare se si sia ecceduto in ciò che consentiva la legge, e fino a quanti anni si sia già preso impegno, ci favorisse, se gli è possibile, altresì una statistica degli utili, che dalle estrazioni fin qui avvenute ha avuto la pubblica beneficenza in Italia.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non ho voluto addentrarmi nella questione di merito, perchè ritenevo che questa discussione si potesse fare quando verrà il progetto di legge che ho avuto l'onore di annunciare. Bisogna distinguere la sostanza dalla procedura: io potrò consentire con l'on. Torlonia che qualche utile sia derivato da queste tombole, ma il guaio che nasce non è dall'intrinseca sostanza, bensì dalla procedura, perchè quando si affollano proposte di tombole che non possono avere una esecuzione immediata, evidentemente, secondo me, la procedura è sbagliata. Precisamente di correggere questa procedura io avrei desiderio: quindi, lasciando impregiudicata la questione per ciò che riguarda la sostanza di questi disegni di legge, pregò il Senato di voler consentire che ne sia sospesa la discussione per dare mezzo al ministro di presentare apposito disegno di legge che ne disciplini la procedura.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Gli onorevoli colleghi sanno come anch'io fossi poco disposto ad appoggiare questi progetti di tombole e nelle discussioni avvenute in passato, come accennava appunto il collega Levi, mi sono mostrato sempre contrario. Ma nominato relatore di una di queste tombole, ho dovuto persuadermi che dal momento che c'è la legge fondamentale, dirò così, delle tombole e lotterie, io non potevo a meno di concludere, come avrebbe concluso l'onorevole Torlonia, col proporre cioè l'approvazione. Il male sta nella debolezza che hanno sempre mostrata i Ministeri passati e che forse mostre-

rebbe il Ministero presente (poichè vedo che tuttora si presentano molte altre proposte di tombole alla Camera dei deputati) nell'accettarle e nel lasciarle approvare quasi di straforo in sedute mattutine, in modo che pare sfuggano, senza che nessuno se ne accorga! Dal momento che il ministro delle finanze fa la dichiarazione di tornare sulla legge così detta fondamentale delle tombole sostenuta dal ministro Lacava e per ben due volte riformata, io accetto di buon grado che sia sospeso il disegno di legge di cui sono relatore, pur che si venga alla conclusione promessa dal ministro. Solo mi permetterei di pregarlo, e sono sicuro che consentirà, per la grande fiducia che ho nel ministro stesso, che faccia presto, perchè troncherà tutte le speranze che si sollevano alla Camera riguardo a queste tombole; mentre in conclusione si deve constatare, che noi abbiamo impegnato delle tombole e lotterie fino al 1920. Se mai, si abolisca il lotto e facciamo le tombole di beneficenza. (*Approvazioni*).

Accetto quindi di buon grado la proposta dell'onor. ministro.

LEVI U. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI U. Ringrazio l'onor. ministro della soddisfacente risposta e dichiaro che non potevo pretendere di più da lui.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro delle finanze propone che la discussione di questi disegni di legge, di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, sia sospesa fino al giorno in cui dallo stesso onorevole ministro sarà presentato al Parlamento ed il Parlamento avrà approvato, il disegno di legge che dovrebbe regolare l'intera materia della concessione di queste tombole.

Pongo ai voti questa proposta di sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

**Per lo svolgimento di una proposta di legge del senatore Canevaro.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli Uffici hanno ammesso alla lettura la proposta di legge del senatore Canevaro, del titolo: « Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega navale italiana, autorizzata con la legge 16 giugno 1907, n. 345 ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1910

Il Senato dovrà ora fissare la seduta per lo svolgimento di essa.

CANEVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Mi permetto di pregare il Senato di voler consentire che lo svolgimento di questa proposta di legge, di mia iniziativa, sia fissato per domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Canevaro propone che lo svolgimento della proposta di legge di sua iniziativa sia fissato per domani. Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
« Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro » (N. 7).

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno è iscritta la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Conti: « Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro ».

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei chiedere al Senato se posso ora esporre le ragioni, per le quali domanderei che questo disegno di legge, di iniziativa del Senato, sulle assicurazioni obbligatorie per gli infortuni dei contadini non fosse per ora discusso.

Il Presidente può darmi la parola per esporre queste ragioni o dovrò farle manifeste nella seduta di domani?

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Presidente del Consiglio che intendevo aggiungere che, per precedenti accordi presi col proponente, la discussione del disegno di legge dovrebbe farsi in altra seduta da fissarsi.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei dire al Senato che il Governo nel suo programma ha indicato anche un provvedimento sugli infortuni agrari, come

uno dei punti principali che vorrebbe sottoporre all'esame del Parlamento.

Quindi parmi che la discussione intorno a questo progetto di legge non sia per ora opportuna.

Qui si tratta di una differenza di calcoli molto grave, poichè, se si adottasse l'assicurazione contro gli infortuni anche lievi, e, non come propone il Governo, soltanto per i casi di morte e di invalidità permanente, il carico all'agricoltura italiana non sarebbe minore di 21 milioni.

Io vorrei assoggettare anche tutti i calcoli della relazione presentata al Senato a un nuovo esame. E nell'interesse del gravissimo argomento s'impone l'opportunità di un indugio perchè il Governo possa presentare al Senato un suo disegno di legge, che io proporrei andasse alla stessa egregia Commissione che ha già esaminato il progetto di legge di iniziativa del senatore Conti.

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore Conti, proponente del disegno di legge, sarebbe bene che la discussione di esso fosse posta di nuovo all'ordine del giorno di una seduta, nella quale intervenisse il proponente per la opportuna deliberazione.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Trovo giustissima l'osservazione dell'onorevole Presidente del Senato. Basterà quindi che per il momento resti sospesa la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene; così rimane stabilito.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i debiti redimibili:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione):

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1910

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Costruzione di un capannone per il servizio doganale di sbarco delle merci nazionali nel porto di Napoli:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia legazione italiana in Cetigine:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese imprevedute, a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente al diritto di stabilità e di licenziamento dei veterinari municipali:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15;

I. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 29 ottobre 1908 di promozioni ad archivisti di 3<sup>a</sup> classe negli archivi di Stato dei sottoarchivisti Pagliai Luigi, Polidori Paolo e Sella dott. Giacomo (N. IV-C-Documenti).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Pensione alla vedova del maestro Martucci (N. 207);

Vendita di terreni annessi alla tenuta della Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona (N. 209);

Vendita a trattativa privata al comune di Genova di immobili demaniali e transazione della vertenza con lo stesso comune per la demolizione delle « Fronti Basse » (N. 211).

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi (N. 175);

Concorso dello Stato nelle spese per la IX Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia nel 1910 (N. 217);

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12);

IV. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro per autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega navale italiana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345.

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 17 maggio 1910 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.